

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 agosto 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2006, n. 23.

Istituzione della Riserva naturale speciale e della zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.
Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 gennaio 2005, n. 1-54/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e seguenti modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto)».
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 marzo 2006, n. 4-57/Leg.

Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29).
Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2006, n. 0170/Pres.

Regolamento per l'attivazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. Approvazione.
Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2006, n. 0171/Pres.

Regolamento in attuazione degli interventi di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione. Approvazione.
Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 8.

Modifica della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum).
Pag. 13

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9.

Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate.
Pag. 14

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 10.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009...
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria») Pag. 19

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, recante: «Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego» concernenti l'ampliamento dei compiti dell'Agenzia regionale Molise lavoro. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 11.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante: «L'istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM)» . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 12.

Istituzione dell'osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale. Pag. 21

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2006, n. 11.

Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia. Pag. 22

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2006, n. 23.

Istituzione della Riserva naturale speciale e della zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 6 luglio 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Sono istituite la Riserva naturale speciale e la zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e la zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

Art. 2.

Confini

1. I confini della Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia di Fontana Gigante incidenti sul comune di Tricerro e della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia della Palude di San Genuario incidenti sui comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Livorno Ferraris e Trino, sono individuati nelle allegate planimetrie in scala 1:10000.

2. Il territorio delle riserve naturali speciali di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il loro perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Palude di San Genuario. Il territorio delle zone di salvaguardia è indicato mediante tabelle disposte sulle strade di accesso, recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di Fontana Gigante, o Regione Piemonte - Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale n. 12/1990 e nell'art. 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), come inserito dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono le seguenti:

a) garantire il completo ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici delle zone umide che caratterizzano le aree protette e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei planiziali ad esse connessi;

b) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici, nonché contribuire allo sviluppo dell'eco-turismo;

c) ricostituire, con gli interventi di cui alle lettere a) e b), sul territorio complessivo delle aree protette una unità ambientale e paesistica che garantisca al meglio la conservazione delle caratteristiche biologiche e le interconnessioni con gli habitat naturali e seminaturali circostanti;

d) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

e) garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica del territorio delle aree, protette e di quello circostante.

Art. 4.

Gestione e personale

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po). Istituzione, come modificato dalla presente legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

Art. 5.

Modifica della legge regionale n. 28/1990

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1990, come sostituita dall'art. 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, è sostituita dalla seguente:

«c) per il Tratto Crescentino - confine Piemonte - Lombardia all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'art. 60 (già art. 72) dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) sei membri nominati, con voto limitato, dall'assemblea dei sindaci dei comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

2) un membro nominato d'intesa tra i comuni di Bosco Marengo, Casalcemelli e Predosa;

3) due rappresentanti della provincia di Vercelli e due rappresentanti della provincia di Alessandria;

4) quattro membri nominati dalla provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;

5) due membri nominati dal Consiglio regionale.».

Art. 6.

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia della Palude di San Genuario trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio delle aree protette è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione oppure previste dai piani di gestione;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano naturalistico di cui all'art. 8.

4. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica stesso.

5. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

6. L'utilizzo e la fruizione delle riserve sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1990.

7. All'interno delle aree in proprietà e di quelle in gestione diretta, l'ente di gestione può regolamentarne l'accesso e la fruizione con proprio regolamento.

Art. 7.

Vigilanza

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia della Palude di San Genuario è affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell'ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della provincia di Vercelli;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale dell'assetto ambientale) convenzionate con l'ente di gestione.

Art. 8.

Piano naturalistico

1. La Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia di Fontana Gigante e la Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia della Palude di San Genuario sono soggette a Piano naturalistico di cui all'art. 25 della legge regionale n. 12/1990.

2. Il piano naturalistico è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

3. Il piano naturalistico è predisposto per ciascuna delle due aree protette ed è redatto, approvato ed attuato secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

Art. 9.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro 1500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 e di cui all'art. 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

4. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 94, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 44/2000, come inserito dall'art. 9 della legge regionale n. 5/2001.

5. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'art. 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'ente di gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano naturalistico, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia di Vercelli. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

3. Fino all'approvazione del provvedimento regionale in materia di conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, da assumersi in attuazione delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia, l'ente di cui all'art. 4, comma 1, è individuato quale soggetto gestore dei Siti di Importanza comunitaria Palude di San Genuario e Fontana Gigante inseriti nell'elenco provvisorio per la Regione biogeografica alpina, adottato dalla Commissione europea con decisione del 7 dicembre 2004 ed i cui territori coincidono con quelli delle riserve naturali speciali istituite con la presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e zona di salvaguardia della Palude di San Genuario, stimati per l'anno 2006 in euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 50.000,00 nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo I - spese correnti) e in euro 200.000,00 nell'ambito dell'UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si provvede con le risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci Titolo I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze bilanci Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008, ai medesimi oneri del comma 1, si provvede, in termini di competenza, con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

3. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio della provincia di Vercelli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 luglio 2006

BRESSO

(Omissis).

06R0378

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 gennaio 2005, n. 1-54/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e seguenti modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 2 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 «Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2829 di data 22 dicembre 2005 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Modifiche al decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e seguenti modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'art. 8 (piazzole) del decreto
del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. Al comma 6 dell'art. 8 del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è aggiunto infine il seguente periodo: «Tutte le piazzole, ad esclusione delle minipiazzole, devono inoltre essere collegate alla viabilità veicolare interna attraverso accessi diretti».

Art. 2.

*Modifica all'art. 9 (strutture accessorie) del decreto
del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'art. 9 del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo e il quarto periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «È ammesso il tamponamento della parte aperta purché sia facilmente rimovibile e sia realizzato in un unico modello con materiale trasparente e non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio.»;

b) alla lettera c) del comma 5, le parole: «in metallo» sono soppresse.

Art. 3.

*Modifica all'art. 12 (mezzi mobili di soggiorno e allestimenti mobili)
del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'art. 12 del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «omologati alla» sono sostituite dalle seguenti: «in regola con le norme sulla»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Le case mobili di cui al comma 2 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) essere certificate come case mobili dalla casa costruttrice;
b) mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza;

c) essere posizionate in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici.

2-ter. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-bis deve essere certificata ogni anno da un tecnico abilitato. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma ed al comma 2-bis le case mobili sono assimilate agli allestimenti stabili ed assoggettate alla relativa disciplina.».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 13-bis
del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. Dopo l'art. 13 del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Attrezzature sportive e ricreative*). — 1. Ove le attrezzature sportive e ricreative di cui all'allegata tabella A, sezione E, siano aperte al pubblico ai sensi della normativa vigente in materia, il percorso di accesso alle medesime attrezzature deve essere opportunamente segnalato ed individuato nella planimetria di cui all'art. 18, comma 2, lettera a)».

Art. 5.

*Modifica all'art. 14 (aree di sosta) del decreto
del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'art. 14 del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg., dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza è permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive; sono consentite più soste purché trascorano almeno 24 ore tra una sosta e l'altra.

3-ter. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis configura l'ipotesi di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione.».

Art. 6.

*Modifica all'art. 21 (disposizioni transitorie) del decreto
del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'art. 21 del decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai comma 1 e 2, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le strutture accessorie presenti nei campeggi alla data del 16 ottobre 2002 devono conformarsi entro i quattro anni successivi alla predetta data alle disposizioni di cui all'art. 9, commi 3, secondo periodo, e 5, lettere a) e c), nonché comma 2 limitatamente alla superficie massima della parte chiusa.

1-ter. Le strutture accessorie collocate nei campeggi successivamente alla data del 16 ottobre 2002 devono conformarsi entro i quattro anni successivi alla predetta data alle disposizioni di cui all'art. 9; le stesse disposizioni si applicano alle strutture accessorie presenti nel campeggio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel caso di subentro nella proprietà delle medesime strutture accessorie.».

Art. 7.

*Modifica alla tabella A del decreto
del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. Alla sezione C della tabella A allegata al decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg., dopo le parole: «lavatoi biancheria» sono aggiunte le seguenti parole: «(una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività)».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 marzo 2006

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2006
registro n. 1, foglio n. 5.*

(Omissis)

06R0373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 marzo 2006, n. 4-57/Leg.

Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 concernente «Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico», come modificati dall'art. 14 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 147 di data 3 febbraio 2006, con la quale è stato approvato lo schema del seguente regolamento,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), disciplina:

a) le procedure per la formazione e la revisione della pianta organica provinciale delle farmacie, per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza;

b) le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico, assicurano la continuità dello stesso mediante turni, e per la fruizione da parte delle farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanale;

c) le autorizzazioni alla chiusura della farmacia per esigenze di formazione continua obbligatoria.

Art. 2.

Pianta organica provinciale delle farmacie

1. La pianta organica provinciale delle farmacie indica il numero delle farmacie esistenti e di quelle previste in ogni comune, nonché le singole sedi farmaceutiche e la circoscrizione della zona di ciascuna di esse.

2. Al sensi dell'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (norme concernenti il servizio farmaceutico), il numero, delle farmacie autorizzabili è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni; la popolazione eccedente rispetto a tali parametri è computata al fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

3. La pianta organica provinciale è sottoposta a revisione, di regola ogni due anni, in base alle rilevazioni del la popolazione residente nel comune nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, rese note dalla struttura organizzativa provinciale competente in materia di statistica, tenuto conto delle necessità di programmazione del servizio farmaceutico locale corrispondentemente deliberate dai comuni su invito della provincia.

4 La revisione individua, nel quadro delle necessità segnalate dai comuni, le farmacie di nuova istituzione e quelle da sopprimere.

5. I provvedimenti relativi all'approvazione e alla revisione della pianta organica provinciale sono approvati dalla giunta provinciale, sentiti l'azienda provinciale per i servizi sanitari e l'ordine provinciale dei farmacisti. I medesimi provvedimenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Al fine di consentire ai comuni di decidere l'eventuale assunzione della titolarità delle farmacie ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e delle altre norme vigenti, i provvedimenti di revisione della pianta organica sono comunicati entro venti giorni dalla loro pubblicazione ai comuni nei quali siano state individuate farmacie di nuova istituzione indicando il numero delle sedi per le quali il comune può esercitare la prelazione. Allo stesso fine e con le medesime modalità la provincia comunica al comune interessato il provvedimento con il quale sia dichiarata la vacanza di una sede farmaceutica.

7. Ai fini della applicazione del presente articolo, la giunta provinciale provvede, contestualmente all'approvazione della revisione della pianta organica, a individuare, con effetti meramente ricognitori dell'esistente, la pianta organica delle farmacie complessivamente risultante per l'intera provincia.

8. L'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni, nelle frazioni o nei centri, abitati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (provvidenze a favore dei farmacisti rurali), e dell'art. 58, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è deliberata dalla giunta provinciale su domanda dei comuni interessati, previo parere dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'ordine provinciale dei farmacisti, indipendentemente dalla previsione nella pianta organica dell'istituzione di una farmacia nella medesima località. L'istituzione di un dispensario farmaceutico, è deliberata tenendo conto delle condizioni di accessibilità al servizio farmaceutico da parte dell'utenza del centro abitato interessato, con particolare riferimento ai collegamenti del servizio di trasporto pubblico. Al fini dell'istituzione del dispensario è in ogni caso obbligatorio che il titolare si impegni a garantire lo svolgimento del relativo servizio per un periodo di tempo minimo non inferiore a due anni.

Art. 3.

Redistribuzione delle sedi farmaceutiche

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico), in sede di revisione della pianta organica, delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, si provvede alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche può essere altresì effettuata su domanda del titolare al fine di consentire il trasferimento di una farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo nell'ambito del comune, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie previsto dalla pianta organica per il singolo, comune.

3. In caso di pluralità di domande di trasferimento o in assenza di esse, la provincia provvede alla riassegnazione delle sedi conseguente alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche ai sensi del presente articolo, previo espletamento di apposito concorso.

Art. 4.

Autorizzazione all'apertura di farmacie

1. L'autorizzazione all'apertura di una farmacia individuata nella revisione della pianta organica provinciale come sede di nuova istituzione o di cui è stata comunque dichiarata la vacanza come sede farmaceutica è rilasciata dall'azienda provinciale per i servizi sanitari all'assegnatario della sede a seguito di pubblico concorso espletato per l'assegnazione al privato esercizio ovvero al comune qualora il medesimo abbia legittimamente esercitato il diritto di prelazione sulla nuova sede nei casi consentiti dalle norme in vigore. L'autorizzazione stabilisce, in particolare, la data di apertura dell'esercizio. L'autorizzazione indica inoltre per la prima volta il gruppo di appartenenza e le modalità di effettuazione dei turni, in attesa della definizione del sistema delle turnazioni ai sensi dell'art. 8.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi settimo e ottavo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato a una distanza dagli altri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dei soggetti interessati.

4. L'azienda provinciale per i servizi sanitari rilascia l'autorizzazione previa verifica:

a) del titolo del privato richiedente o del comune;

b) della conformità dei locali ai requisiti igienico sanitari, da parte della struttura organizzativa dell'azienda stessa competente in materia di igiene e sanità pubblica;

c) della conformità dell'esercizio ai requisiti organizzativi, di idoneità delle dotazioni e degli arredi, da parte della commissione di vigilanza sulle farmacie.

5. Il provvedimento di autorizzazione comporta il riconoscimento della titolarità della farmacia a favore del titolare della stessa.

6. Si continua ad applicare, in materia di sanzioni, quanto previsto nell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Art. 5.

Riconoscimento del trasferimento della titolarità

1. A fini del trasferimento della titolarità di una farmacia, il subentrante presenta domanda all'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Ai sensi dell'art. 12, commi primo, secondo e ottavo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il trasferimento della titolarità della farmacia è consentito decorsi tre anni dalla conseguita titolarità e solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in precedente concorso o che abbia almeno due anni di pratica professionale; ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il trasferimento della titolarità può essere altresì riconosciuto a favore di società di farmacisti in possesso dei medesimi requisiti.

3. L'azienda provinciale per i servizi sanitari riconosce il trasferimento della titolarità previa verifica dei requisiti professionali di cui al comma 2 e del titolo del richiedente.

4. Il provvedimento di riconoscimento della nuova titolarità indica il locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico. Il trasferimento ha decorrenza dalla data stabilita nel medesimo provvedimento da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Da tale data il farmacista titolare decade dalla precedente titolarità. Ai sensi dell'art. 12, comma quarto, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto di trasferimento.

5. Resta comunque fermo; in materia di trasferimento di farmacie, quanto previsto nell'art. 12, commi da settimo a dodicesimo, della legge 2 aprile 1968, n. 475; è considerata autorità sanitaria competente, ai medesimi fini, la competente struttura dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 6.

Autorizzazione al trasferimento dei locali

1. Il trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della zona costituente ciascuna sede è autorizzato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari su richiesta del titolare della farmacia. Ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il locale in cui è trasferito l'esercizio farmaceutico deve essere situato a una distanza, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, non inferiore a 200 metri rispetto agli altri esercizi. L'ubicazione dell'esercizio deve comunque soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

2. La domanda di trasferimento deve essere pubblicata, per quindici giorni consecutivi nell'albo del comune ove ha sede la farmacia e all'albo dell'azienda e per i servizi sanitari.

3. L'azienda provinciale per i servizi sanitari rilascia l'autorizzazione previa verifica:

a) che i nuovi locali siano ubicati nell'ambito della circoscrizione assegnata alla sede farmaceutica dalla pianta organica e che sia rispettata la distanza minima tra gli esercizi prescritta dalle norme;

b) della conformità dei locali ai requisiti igienico sanitari, da parte della struttura organizzativa dell'azienda stessa competente in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 7.

Vigilanza sulle farmacie

1. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie è esercitata dall'azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la struttura organizzativa competente in materia di servizio farmaceutico, in conformità alla normativa vigente.

2. L'ispezione di tutte le farmacie, nel corso di ogni biennio, prevista dalla normativa vigente è effettuata da una commissione costituita presso la competente struttura dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, formata:

a) dal responsabile della struttura, se farmacista; o da un farmacista della medesima struttura dallo stesso delegato;

b) da un medico dipendente dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, con competenze in materia di igiene e sanità pubblica;

c) da un farmacista designato dall'ordine provinciale dei farmacisti.

3. Per ogni componente effettivo sono individuati uno o più supplenti.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato dell'azienda di posizioni funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

5. La commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

6. La commissione di vigilanza sulle farmacie prevista dal presente articolo verifica inoltre l'idoneità delle dotazioni, degli arredi e delle provviste ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuova farmacia; nel caso di trasferimento di titolarità e in quello di trasferimento dei locali nell'ambito della sede, la commissione provvede alla predetta verifica, mediante ispezione da effettuare entro i successivi novanta giorni.

Art. 8.

Continuità del servizio farmaceutico mediante turnazione

1. La continuità del servizio farmaceutico nei momenti di normale chiusura delle farmacie è assicurata dalle farmacie di turno secondo turnazioni stabilite dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Al fine di stabilire le turnazioni, l'azienda, sentiti l'ordine dei farmacisti e i comuni interessati, individua gruppi di farmacie contigue per territorio, anche di comuni finitimi, in relazione alle condizioni topografiche e di viabilità.

3. All'interno di ogni gruppo, le farmacie si alternano nell'assicurare turni di servizio ininterrotto, ordinariamente di durata settimanale. L'azienda provinciale per i servizi sanitari può individuare periodi di durata differenziati per i comuni maggiori o per realtà territoriali con esigenze particolari. Qualora il gruppo di farmacie includa farmacie di comuni diversi, il servizio di turno è espletato da parte di tutte le farmacie del gruppo con le modalità stabilite per quelle del comune con il maggior numero di farmacie.

4. Possono essere eccezionalmente concordati tra i farmacisti scambi di turno all'interno di ogni gruppo per particolari esigenze della farmacia o del suo titolare; gli scambi devono essere comunicati con congruo anticipo all'azienda provinciale per i servizi sanitari, all'ordine provinciale dei farmacisti e al pubblico.

5. Nel periodo in cui la farmacia presta servizio di turno, la stessa non può essere chiusa per ferie, né usufruire dei turni di riposo settimanali.

6. Le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici non prestano servizio di turno.

7. Per i comuni con più di tre farmacie, l'organizzazione dei turni può prevedere, oltre all'individuazione delle farmacie di turno, anche un servizio di appoggio festivo svolto dalle farmacie più decentrate. A tal fine l'azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito l'ordine dei farmacisti, individua il gruppo di farmacie che svolgono il servizio di appoggio e le modalità di espletamento del servizio stesso. Gli abbinamenti tra farmacie che effettuano servizio settimanale di turno e le farmacie che svolgono servizio di appoggio sono determinati dall'ordine provinciale dei farmacisti, in modo da assicurare una buona distribuzione delle farmacie in esercizio sull'intero territorio.

8. L'azienda provinciale per i servizi sanitari approva entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la regolamentazione della turnazione del servizio farmaceutico, anche confermando ove occorra la disciplina attualmente applicabile. Con effetto dall'adozione dei nuovi provvedimenti di regolamentazione dei turni nel territorio provinciale da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, cessano comunque di avere applicazione la deliberazione della giunta provinciale n. 6697 del 21 agosto 1986 e i provvedimenti dell'azienda attualmente applicabili.

Art. 9.

Modalità di espletamento del servizio farmaceutico mediante turnazione

1. Le modalità di effettuazione del servizio farmaceutico di turno sono le seguenti:

- a) a battenti aperti, quando la farmacia è normalmente aperta al pubblico;
- b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con il farmacista di guardia presente nell'esercizio;
- c) a chiamata, quando la farmacia è chiusa e il farmacista indica con chiarezza all'esterno il proprio indirizzo e il numero telefonico di reperibilità.

2. Il servizio di turno è svolto con le seguenti modalità:

1) nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali:

- a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8 alle 22;

b) nei comuni con due o con tre farmacie: a battenti aperti almeno nelle ore antimeridiane e a chiamata per il resto della giornata;

c) nei comuni con farmacia unica: a battenti aperti per un periodo minimo di due ore giornaliere e a chiamata per il resto della giornata;

2) durante le ore diurne non comprese nel normale orario di servizio feriale:

a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8 alle 22;

b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata;

3) durante l'orario di normale chiusura notturna:

a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti chiusi;

b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata.

3. Nel servizio di turno a chiamata il farmacista deve assicurare l'arrivo in farmacia entro quindici minuti dal momento della chiamata.

4. Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista è tenuto a evadere soltanto le ricette mediche.

5. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere permanentemente esposto al pubblico, in posizione facilmente visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un apposito cartello indicante l'orario di apertura giornaliera dell'esercizio, nonché le farmacie in servizio di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa, e la loro ubicazione.

Art. 10.

Turni di riposo settimanale

1. Le farmacie, oltre alla chiusura festiva, possono fruire di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanale, previa fissazione da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari dei turni in cui è consentita la chiusura per riposo settimanale, fatte salve le disposizioni circa la continuità del servizio farmaceutico mediante turnazione. L'azienda provvede sentiti l'ordine dei farmacisti e i comuni interessati.

2. A tal fine le farmacie avanzano motivate proposte di fissazione dei turni all'azienda. Nello stabilire i turni di riposo, l'azienda tiene comunque conto, oltre che dell'alternanza nella chiusura con le farmacie limitrofe, anche dell'orario di apertura degli ambulatori medici operanti nel comune.

3. In presenza di particolari esigenze, l'azienda provinciale per i servizi sanitari può escludere, per periodi limitati di tempo, la fruizione del turno di riposo settimanale da parte di farmacie di determinate località;

Art. 11.

Chiusura temporanea per esigenze di formazione continua

1. Le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per un massimo di sette giorni l'anno per consentire la partecipazione del personale farmacista ad attività di formazione continua prevista dagli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. L'autorizzazione alla chiusura per esigenze di formazione può essere rilasciata esclusivamente alle farmacie in cui presta servizio il solo titolare, o in cui prestino servizio solo il titolare e un collaboratore ed entrambi partecipino al medesimo evento formativo, a condizione che la partecipazione al corso sia necessaria per il raggiungimento della quota annuale obbligatoria di crediti formativi richiesta dalla normativa.

3. Per eventi formativi di particolare rilevanza attinenti al servizio farmaceutico organizzati con la partecipazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari può essere altresì autorizzata la chiusura anche di farmacie in cui prestano servizio più farmacisti, nel caso in cui tutti siano ammessi al medesimo corso.

4. Nel caso in cui la farmacia sia l'unica del comune, la chiusura può essere autorizzata per non più di una giornata alla volta. Nel caso in cui in un comune esista più di una farmacia, la chiusura può essere autorizzata per un massimo di due giorni consecutivi, garantendo l'apertura di un numero di farmacie sufficienti ad assicurare il servizio e l'alternanza tra le farmacie interessate.

5. Se la farmacia è di turno, la chiusura può essere autorizzata solo in caso di sostituzione nella turnazione da parte di una farmacia limitrofa.

6. Il titolare deve esporre al pubblico l'avviso di chiusura e l'indicazione della farmacia aperta più vicina almeno una settimana prima della chiusura e, comunque, non appena gli pervenga comunicazione dell'autorizzazione. Il titolare è inoltre tenuto a dare, entro la stessa data, notizia della chiusura al comune e al distretto sanitario territorialmente competente.

7. L'autorizzazione alla chiusura è rilasciata dall'azienda provinciale per i servizi sanitari dietro presentazione, di volta in volta, di una richiesta da parte del farmacista interessato che attesti la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo, inoltrata, per quanto possibile, almeno dieci giorni prima della data di chiusura prevista.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di piante organiche agli adempimenti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le altre procedure iniziate le norme regolamentari ivi previste si applicano trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore; la giunta provinciale individua i contenuti delle domande e la documentazione da allegare.

2. La commissione di vigilanza sulle farmacie costituita ai sensi delle norme previgenti resta in carica nella composizione in atto e continua a operare, fino a diversa determinazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, anche per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13.

Abrogazioni e applicabilità di norme

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 63 e 67 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 in materia di servizio farmaceutico; cessa altresì di applicarsi il testo precedentemente in vigore dell'art. 64 (riposo settimanale) della medesima legge provinciale n. 29/1983.

2. Ai sensi delle norme di legge in base a cui il presente regolamento è stato approvato, cessano di applicarsi, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo, le disposizioni contenute nell'art. 1, commi primo, quinto e sesto, nell'art. 2, nell'art. 10, commi primo e secondo, e nell'art. 12, commi terzo, quinto e sesto, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché negli articoli 1, 2 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico).

3. Continuano a osservarsi nelle materie disciplinate dal presente regolamento, per quanto applicabili, il capo II del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e le altre norme in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento 9 marzo 2006

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
registro n. 1, foglio n. 6

(Omissis)

06R0372

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2006, n. 0170/Pres.

Regolamento per l'attivazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legislazione regionale vigente nei settori di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace ed in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientali, degli archivi storici e dei beni immobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), art. 11, concernente spese per progetti di automazione bibliotecaria, e articoli 13, 24 e 45, concernenti spese per corsi di formazione per operatori dei settori bibliotecario, museale e archivistico;

b) legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), titolo IV (Partecipazione della Regione al finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale);

c) legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), articoli 11 e 25, concernenti interventi diretti a sostegno di attività e manifestazioni sportive e del tempo libero;

Considerato che in base alla citata normativa la direzione centrale medesima svolge azioni promozionali e di sostegno, sia mediante la concessione di contributi su domanda, sia mediante interventi diretti aventi ad oggetto la realizzazione di specifiche iniziative progettuali in collaborazione con soggetti che perseguono finalità coerenti con l'interesse pubblico cui le iniziative stesse sono rivolte;

Atteso che tali forme di collaborazione coinvolgono pubbliche amministrazioni, enti, istituti e organismi pubblici, nonché associazioni ed enti privati senza fine di lucro;

Considerato che gli interventi di cui trattasi si caratterizzano per l'autonoma predeterminazione degli obiettivi e dell'oggetto delle singole iniziative da parte dell'amministrazione regionale, che ne definisce quindi le modalità attuative mediante la conclusione di appositi accordi con i suindicati soggetti, chiamati a collaborare in forza della particolare qualificazione ed esperienza possedute in relazione al settore cui si riferiscono le iniziative stesse;

Considerato che appare opportuno regolare in modo omogeneo i presupposti per addivenire alla conclusione di tali atti di natura pattizia, i contenuti generali degli atti stessi, nonché le modalità di finanziamento delle iniziative mediante l'assegnazione di risorse ai soggetti che collaborano alla loro realizzazione;

Ritenuto pertanto di provvedere all'adozione di una disciplina unitaria che inserisca l'attuazione di detti interventi in un quadro procedurale e metodologico uniforme, pur nell'eterogeneità dei settori considerati;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2006, n. 1096;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della direzione centrale istruzione cultura sport e pace», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 maggio 2006

ILLY

Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la programmazione degli interventi individuali promossi per diretta iniziativa della amministrazione regionale in attuazione delle seguenti disposizioni legislative:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientali, degli archivi storici e dei beni immobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), art. 11, concernente spese per progetti di automazione bibliotecaria, e articoli 13, 24 e 45, concernenti spese per corsi di formazione per operatori dei settori bibliotecario, museale e archivistico;

b) legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), titolo IV (Partecipazione della Regione al finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale);

c) legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), articoli 11 e 25, concernenti interventi diretti a sostegno di attività e manifestazioni sportive e del tempo libero.

2. Con riferimento alle disposizioni legislative elencate al comma 1, sono definiti interventi diretti della Regione, ai fini del presente regolamento, gli interventi a carattere contributivo per i quali l'obiettivo specifico è individuato direttamente dall'amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali indicate dalla norma.

Art. 2.

Avvio della programmazione degli interventi diretti

1. L'iniziativa per l'individuazione degli obiettivi specifici che formano oggetto degli interventi diretti della Regione nonché per l'indicazione dei soggetti con cui collaborare per la loro realizzazione e dei limiti di spesa da assumere a carico della Regione è assunta dalla giunta regionale, con apposita deliberazione, o dall'assessore regionale competente sulla base di indirizzi fissati dalla giunta stessa.

Art. 3.

Convenzioni contributive

1. Alla attuazione delle spese relative agli interventi diretti si provvede con le medesime modalità stabilite per la concessione dei contributi previsti dalle corrispondenti leggi, previa stipula, in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'art. 2, di appositi accordi con soggetti qualificati, ai quali è richiesto di collaborare nell'iniziativa per la realizzazione degli specifici obiettivi individuati dalla Regione assumendo a proprio carico i relativi compiti di gestione tecnica ed organizzativa e utilizzando il finanziamento regionale a tale scopo messo a disposizione.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono perfezionati attraverso la sottoscrizione di specifici atti di intesa, denominati convenzioni contributive, aventi per oggetto la definizione puntuale degli elementi di cui all'art. 5.

3. Le convenzioni contributive possono essere stipulate anche mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4.

Soggetti ammessi alla stipula di convenzioni contributive

1. Fatto salvo quanto espressamente disposto dalle norme legislative citate all'art. 1, comma 1, per l'attuazione degli interventi diretti possono essere stipulate convenzioni contributive con i seguenti soggetti:

a) amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia;

b) enti, istituti e organismi pubblici;

c) associazioni e enti privati senza fini di lucro operanti, in base ai rispettivi statuti, nelle materie oggetto dell'intervento.

2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali stipulare le convenzioni contributive, si tiene conto, con riferimento all'obiettivo e alle caratteristiche specifiche all'intervento diretto da realizzare, dei seguenti elementi di valutazione:

a) esperienza acquisita dal soggetto nello svolgimento di precedenti attività nel settore oggetto dell'intervento;

b) qualificazione degli operatori cui il soggetto affida la direzione tecnica o scientifica e la direzione organizzativa dell'intervento;

c) disponibilità da parte del soggetto di risorse tecniche e organizzative e di strutture adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dell'intervento.

Art. 5.

Contenuti della convenzione contributiva

1. La convenzione contributiva deve prevedere in ogni caso:

a) la descrizione analitica dell'oggetto dell'iniziativa e dei suoi tempi di realizzazione;

b) la indicazione puntuale dei compiti affidati all'organismo collaboratore della Regione e l'indicazione degli operatori responsabili per la direzione tecnico/scientifica e organizzativa dell'intervento;

c) l'articolazione delle spese previste e le corrispondenti modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute;

d) il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione e le modalità di erogazione del finanziamento regionale, fissate nel rispetto delle disposizioni della legge regionale di riferimento;

e) le modalità di verifica dei risultati conseguiti, con espresso rinvio alle norme di legge regionale vigenti in materia per tutto quanto non espressamente specificato nel testo della convenzione stessa.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. La determinazione delle spese ammissibili a contributo di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) è effettuata dal direttore del servizio competente nella materia.

Art. 7.

Avvio della procedura amministrativa di concessione

1. Le convenzioni contributive sono stipulate e approvate con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'amministrazione regionale. Contestualmente all'approvazione viene disposta la concessione dei finanziamenti.

2. Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 14 del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0322/Pres. del 9 settembre 2003.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0365-BIS

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2006, n. 0171/Pres.

Regolamento in attuazione degli interventi di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, e spese dirette, per finalità istituzionali), ed in particolare l'art. 1, punto 4, lettera b), che autorizza l'amministrazione regionale ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali, e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;

Visto il regolamento per l'attuazione delle spese dirette di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace per l'acquisto e la realizzazione delle opere librerie e multimediali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0222/Pres. del 30 giugno 2004;

Visto altresì il regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre 1993;

Rilevato che la competenza per l'attuazione degli interventi contributivi previsti dalla citata normativa, precedentemente attribuita all'ufficio stampa e pubbliche relazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2006 è stata attribuita al servizio attività culturali della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

Ritenuto opportuno ridefinire e adeguare, anche alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel tempo, la disciplina relativa alle modalità e ai criteri per la gestione delle spese dirette e la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione della legge regionale n. 23/1965;

Ritenuto altresì opportuno raccogliere e coordinare in un solo testo regolamentare la disciplina suddetta, con corrispondente abrogazione dei regolamenti sopraindicati, allo scopo di poter disporre di uno strumento normativo unitario ed organico per la gestione degli interventi diretti e contributivi di cui trattasi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo di diritto d'accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2006, n. 1010;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 maggio 2006

ILLY

Regolamento per l'attuazione degli interventi di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per il sostegno delle pubblicazioni e per l'acquisto e la produzione di opere audiovisive di interesse della Regione.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace previsti dall'art. 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali) per:

a) l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici ovvero opere multimediali concernenti avvenimenti, manifestazioni e iniziative regionali;

b) la promozione ed il sostegno di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione.

Art. 2.

Tipi di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati attraverso:

a) spese dirette per l'acquisto di esemplari delle opere;

b) contributi per la realizzazione delle opere, anche mediante stipula di convenzioni.

2. Sono escluse dagli interventi di cui al comma 1:

a) le pubblicazioni periodiche;

b) le opere a carattere prettamente informativo come, ad esempio ma non limitatamente, elenchi, cataloghi, listini, annuari, calendari;

c) le opere a carattere prettamente propagandistico o pubblicitario.

3. Sono altresì escluse le opere scientifiche e di divulgazione concernenti le culture slovena e friulana.

Capo II

SPESE DIRETTE

Art. 3.

Documentari e opere multimediali

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), vengono individuate produzioni audiovisive o multimediali che si caratterizzano per l'apporto originale o di particolare valore informativo e divulgativo su temi attinenti alla realtà storica ed economica del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Pubblicazioni

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), vengono individuate pubblicazioni di elevato livello qualitativo sotto l'aspetto culturale, che si caratterizzano per:

a) il significativo apporto alla conoscenza di aspetti del patrimonio artistico, culturale e scientifico regionale ovvero di personalità della storia regionale;

b) la ricerca e l'informazione su questioni di rilevante interesse inerenti all'azione istituzionale della Regione nella sua storia;

c) l'interesse culturale in funzione della destinazione a incremento del patrimonio bibliografico del Friuli-Venezia Giulia ovvero in funzione dell'uso a fini di rappresentanza istituzionale della Regione.

Art. 5.

Modalità di intervento

1. Con riferimento alle opere individuate ai sensi degli articoli 3 e 4 l'amministrazione regionale interviene mediante l'acquisto di esemplari editi delle medesime.

2. Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 i soggetti interessati alla produzione editoriale possono presentare proposte consistenti in un'offerta economica, con la specificazione delle migliori condizioni praticate rispetto a quelle di mercato, corredate:

- a) nel caso di opere realizzate e editate: da un esemplare dell'opera;
- b) nel caso di opere da realizzare o in corso di realizzazione: dalla descrizione dell'opera e dal progetto grafico ovvero, nel caso di audiovisivi, dallo storyboard.

3. L'individuazione delle opere di cui agli articoli 3 e 4 viene effettuata almeno una volta all'anno, tenendo conto delle proposte di cui al comma 2 pervenute entro il termine stabilito dal direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace.

4. Il termine di cui al comma 3, assieme alle modalità di presentazione delle proposte, viene reso noto almeno tre mesi prima della sua scadenza mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sul relativo sito internet e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Art. 6.

Distribuzione delle opere

1. Al fine della loro diffusione, le opere acquisite dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 sono distribuite a titolo gratuito:

- a) alle biblioteche degli enti pubblici, delle istituzioni culturali senza fini di lucro, degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado della Regione e delle Università degli studi di Trieste e Udine, su richiesta degli interessati;
- b) per fini di rappresentanza istituzionale della Regione.

Art. 7.

Limiti della spesa

1. La spesa relativa a ogni singolo intervento di cui all'art. 5, comma 1 non può essere superiore a euro 15.000,00 al lordo dell'IVA e di altri eventuali oneri fiscali. Nel caso di opere di grande pregio editoriale per le quali è necessaria una vasta diffusione, tale limite è elevabile in via eccezionale ad euro 30.000,00.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario al fine di eludere il disposto di cui al comma 1.

Art. 8.

Congruità

1. La valutazione della congruità delle spese è di competenza del direttore del servizio attività culturali.

Art. 9.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese dirette

1. Per le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il direttore del servizio attività culturali può disporre l'emissione di ordini di accreditamento a favore di un funzionario delegato, che provvede alla loro esecuzione.

2. Il funzionario delegato provvede all'ordinazione dei beni su disposizione scritta del direttore del servizio attività culturali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi del commercio.

3. Il funzionario delegato provvede alla liquidazione e al pagamento delle spese su presentazione di fattura, nota di addebito o altro documento equivalente e previa attestazione del direttore del servizio attività culturali sulla regolarità della fornitura o della prestazione.

4. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi emessi su aperture di credito presso il tesoriere regionale intestate al funzionario delegato.

5. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare prelevamenti in contanti sulle aperture di credito di cui al comma 1.

6. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione della somme pagate secondo le vigenti norme in materia.

Capo III

CONTRIBUTI

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione interviene mediante contributi sulle spese sostenute per la riproduzione editoriale delle opere a stampa e per la produzione degli audiovisivi.

2. La spesa da ammettere è determinata sulla base di un quadro economico dell'opera, recante l'analisi dei costi complessivi e la stima dei presunti ricavi della sua vendita.

Art. 11.

Entità del contributo

1. Il contributo è concesso in misura non superiore alla differenza tra i costi complessivi e i ricavi presunti, come risultanti dal quadro economico, e non può comunque eccedere un importo pari all'80% della spesa ammessa.

Art. 12.

Criteri di priorità

1. I contributi sono assegnati secondo un ordine di priorità che tiene conto della rilevanza delle opere sotto il profilo culturale, del grado di interesse che esse presentano per la comunità regionale, del pregio sotto il profilo editoriale ed artistico e dell'apporto originale sotto il profilo scientifico.

Art. 13.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono redatte sulla base del modello allegato sub a) al presente regolamento e contengono tutti gli elementi indicati nel modello medesimo.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna a realizzare l'opera sotto la propria piena responsabilità.

3. Le domande, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritte dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sono presentate alla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro il termine di cui al comma 5, a pena di inammissibilità.

4. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) quadro economico relativo all'opera da realizzare, con l'analisi di costi e ricavi, incluse le partecipazioni di eventuali sponsor e l'ampiezza e le caratteristiche dell'ambito di diffusione previsto;
- b) bozza di stampa della pubblicazione da realizzare ovvero, nel caso di audiovisivi, relativo storyboard;
- c) notizie sull'autore o sugli autori dell'opera da realizzare;
- d) relazione illustrativa delle altre analoghe iniziative eventualmente già attuate, con particolare riferimento alle opere già editate e a convenzioni o accordi con istituzioni culturali o scientifiche.

5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito con decreto del direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace. Esso viene reso noto almeno tre mesi prima della sua scadenza mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sul relativo sito Internet e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Art. 14.

Concessione del contributo

1. Per ciascuna delle domande viene determinato con provvedimento espresso:

- a) la concessione del contributo;
- b) il diniego della concessione del contributo, per mancanza dei requisiti;
- c) l'impossibilità della concessione del contributo per esaurimento delle risorse disponibili.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c) la domanda conserva la sua validità anche nell'anno successivo, salva la possibilità del richiedente di apportarvi modifiche e integrazioni entro il termine di cui all'art. 13.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera a) specifica:

- a) la spesa ammessa a contributo;
- b) la percentuale di cui all'art. 11 che viene applicata e l'ammontare del contributo così risultante;
- c) il termine per la presentazione del rendiconto della spesa di cui alla lettera a), fissato tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'iniziativa, che non possono comunque essere superiori ad un anno, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

4. L'inosservanza del termine di cui al comma 3, lettera c) comporta la revoca del contributo. Eventuali proroghe possono essere concesse, su istanza debitamente motivata, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Nel caso di opere di rilevante impegno economico e per la cui realizzazione sia previsto un periodo superiore a un anno, può essere sottoscritta con il proponente una convenzione per la puntuale definizione delle condizioni, delle modalità e dei limiti della partecipazione finanziaria regionale, avuto riguardo ai tempi previsti per la completa realizzazione dell'opera. Alla stipulazione provvede il direttore del servizio attività culturali.

Art. 15.

Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Il contributo è liquidato nella misura del 50% all'atto della concessione e il saldo è liquidato all'atto dell'approvazione del rendiconto della spesa sostenuta e della consegna di due esemplari dell'opera realizzata.

2. In caso di minori spese, accertate in sede di rendiconto, l'ammontare del contributo è rideterminato applicando la percentuale di cui all'art. 14, comma 3, lettera b) alle spese effettive. Qualora le somme pagate ai sensi del comma 1 eccedano l'ammontare del contributo rideterminato, l'eccedenza è restituita dal beneficiario.

3. Il rendiconto è presentato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'art. 13, sono disposte con decreto del direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 17.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre 1993;
- b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0222/Pres. del 30 giugno 2004.

Art. 19.

Norma transitoria

1. I procedimenti amministrativi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino già iniziati ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 18 continuano ad essere disciplinati dai medesimi.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

06R0366

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 8.

Modifica della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 100 del 10 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 47 della legge regionale n. 34 del 1999

1. L'art. 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum) è così sostituito:

«Art. 47

Contributo per l'autenticazione delle firme

1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:

- a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 9;
- b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. La Regione eroga le seguenti somme:

- a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
- b) settanta centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.

3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 2006

ERRANI

(Omissis)

06R0381

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9.

Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 10 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto della Raccomandazione Rec(2004)3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell'ambito della conservazione del bene, e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;

c) riconosce inoltre la specificità del patrimonio geologico ipogeo e, nell'ambito dell'attività speleologica, favorisce e sostiene:

1) l'organizzazione delle attività di studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;

2) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei gruppi federati alla Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna (FSRER) o nell'ambito di altri enti ed organismi riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;

3) la prevenzione degli infortuni, l'organizzazione ed il potenziamento del soccorso alpino e speleologico regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) *patrimonio geologico*: viene definito come Patrimonio geologico della Regione Emilia-Romagna l'insieme dei luoghi ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica del territorio regionale. Sono elementi del patrimonio geologico:

1) geositi - Geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione;

2) aree carsiche - zone formate in superficie da rocce carsificabili, solubili, ove l'idrografia di superficie è limitata mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte. Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti;

b) *geodiversità*: la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico e pedologico;

c) *patrimonio ipogeo*: viene definito come Patrimonio ipogeo l'insieme degli ambienti sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati dalle attività antropiche in contesti naturali o urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo:

1) sistemi carsici - I sistemi carsici sono i bacini acquiferi sotterranei, o bacini carsici, formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le acque raccolte da aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei;

2) grotte - Sono forme vuote sotterranee di origine naturale, più grandi di un uomo, chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 metri di sviluppo lineare;

3) geositi ipogei - Comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;

4) cavità artificiali - Sono l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'uomo.

d) *speleologia*: è la scienza delle grotte e dei fenomeni carsici, basata sulla esplorazione e lo studio di tutti i fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nei territori carsici ove esse si sviluppano e nelle cavità artificiali.

Art. 3.

Individuazione dei geositi di importanza regionale

1. Al fine di tutelare il patrimonio geologico, la Regione istituisce presso la struttura regionale competente in materia di geologia il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale.

2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, la descrizione, e ogni altra notizia utile alla definizione dei geositi comprensivi dei geositi ipogei.

3. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi è effettuata dalla Regione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche.

4. Gli enti territoriali, gli istituti di ricerca, le associazioni attive in materia ambientale possono proporre nuovi geositi.

Art. 4.

Individuazione delle grotte e delle aree carsiche

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree carsiche e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce il «catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche», la conservazione e aggiornamento del quale è demandata, con modalità definite da apposita convenzione, alla FSRER, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna, che provvede a depositarne copia cartacea e informatica presso la struttura regionale competente in materia geologico-ambientale.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:

- a) l'elenco delle grotte naturali esistenti sul territorio regionale;
- b) l'elenco delle principali aree carsiche;
- c) l'elenco delle cavità artificiali.

3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta e area carsica, tutti i dati topografici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi.

4. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti dovranno essere indicate e corredate da apposita scheda, quelle definibili come geositi ipogei naturali.

5. Le modalità relative alla gestione e all'accesso al catasto di cui al comma 1 sono determinate con apposito atto, adottato dalla giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Approvazione e aggiornamento dei catasti

1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati dalla giunta regionale sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui all'art. 7 e sono soggetti ad aggiornamento periodico annuale.

2. I catasti approvati e deliberati dalla giunta regionale costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

Art. 6.

Gestione, tutela e pianificazione

1. I catasti di cui al comma 2 dell'art. 5, fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 5, sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Nei luoghi individuati dai catasti di cui al comma 2 dell'art. 5:

a) l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;

b) nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue, nonché nelle riserve naturali e nei siti della Rete natura 2000 (Siti di Importanza comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS), così come definiti dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), geositi, grotte e cavità artificiali sono soggetti alla specifica normativa.

In particolare le «grotte non ancora sfruttate a livello turistico» sono identificate con il codice 8310 quali habitat d'interesse comunitario nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali soggette alla tutela e alle valutazioni d'incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si trovino nelle adiacenze;

c) nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla FSRER, e da altri gruppi speleologici specificatamente autorizzati dall'ente di gestione dell'area protetta;

d) sono altresì soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti nelle «aree tutelate per legge» e nelle aree classificate come «immobili ed aree di notevole interesse pubblico», ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

e) nelle rimanenti aree le forme di tutela e le modalità di accesso sono definite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3. La giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente e previo parere della Consulta tecnico-scientifica di cui all'art. 7, può determinare ulteriori forme di tutela per geositi, grotte e cavità aventi particolare interesse e/o necessità di tutela.

Art. 7.

Consulta tecnico-scientifica

1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo della Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'art. 3 comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui alla lettera e) dell'art. 6.

2. La Consulta è composta da:

a) un membro della giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;

b) due speleologi designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna, di cui almeno uno laureato in scienze geologiche;

c) tre esperti scelti dalla giunta regionale, di cui almeno uno laureato in scienze geologiche;

d) un esperto nominato dalle province;

e) un esperto nominato dalla società speleologica italiana.

3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.

4. La Consulta si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.

5. La Consulta, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 8.

Contributo alle attività

1. Le province, i comuni, le comunità montane e gli enti parco, in cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, la FSRER, i privati nelle cui proprietà ricadono i geositi e le associazioni competenti in materia di ambiente, possono presentare alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda corredata da un dettagliato programma per la richiesta di finanziamenti per specifici progetti. In particolare il finanziamento è destinato a sostenere:

a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo (congressi, convegni e seminari di studio, incontri con la cittadinanza, eventi tesi alla valorizzazione e alla divulgazione) dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale;

b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi e dei geositi ipogei naturali, di interesse regionale e locale;

c) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento alla attività speleologica ed alla conoscenza degli ambienti carsici, le esplorazioni e le ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;

d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'art. 2.

2. I progetti devono essere corredati dai seguenti documenti:

a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;

b) i tempi di realizzazione prevedibili;

c) le priorità degli interventi;

d) il relativo piano finanziario, anche di massima.

3. La Regione, per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al comma 1, lettera c), eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, sulla base del numero dei corsi svolti e del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 9.

Contributi alle attività del soccorso speleologico

1. Ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, la Regione eroga altresì contributi destinati:

a) al rimborso di spese sostenute dalle squadre di soccorso speleologico per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;

b) al rimborso delle spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o risarcimento;

c) al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso speleologico esistenti sul territorio regionale;

d) all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso speleologico;

e) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione speleologica.

2. Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate dal programma di massima contenente la previsione di spesa. I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impegno.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 3-bis della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico).

Art. 11.

Norma finanziaria ed erogazione di contributi

1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in capitoli distinti per i contributi di cui all'art. 8 e per quelli di cui all'art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna 10 luglio 2006

ERRANI

06R0382

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 10.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 102 del 10 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.

3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.

4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna.

5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

6. Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti dall'art. 6, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre, ad eccezione del fagiano per il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6.

7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d). È facoltà del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle vigenti.

Art. 2.

Rapporti tra province e regioni confinanti

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.

Art. 3.

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); quaglia (*Coturnix coturnix*);

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola (*Anas crecca*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); cesena (*Turdus pilaris*); codone (*Anas acuta*); colombaccio (*Columba palumbus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); frullino (*Limnocryptes minimus*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); gazza (*Pica pica*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi: cinghiale (*Sus scrofa*);

d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il prospetto di cui all'Allegato A;

e) dal 1° novembre al 31 gennaio: moretta (*Aythya fuligula*).

2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Le Province, valutato lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale, possono consentirne la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, purché di altezza non superiore ai venti centimetri.

3. Le limitazioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modificazioni, articolo 33, comma 9, lettera b) non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.

Art. 4.

Giornate e forme di caccia

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana;

b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

3. Nelle ATV l'esercizio venatorio, consentito ai sensi della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, art. 50, comma 2, lettera b), si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 della presente legge e senza limitazioni di forme di caccia.

4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma 2, lettera a), possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna; le esigenze sopraindicate dovranno essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è particolarmente prossima alla metà del mese.

5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 18, comma 2 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitano la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.

6. Le specie di cui al comma 5 vengono individuate dalle province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.

7. Le province, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge n. 157 del 1992, art. 18, comma 2 possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della presente legge, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

8. La caccia alla fauna migratoria di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, art. 36-bis, comma 1 si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle AFV.

10. Fermo restando quanto disposto in merito da provvedimenti connessi a sopravvenute, particolari emergenze, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza l'obbligo dell'opzione di cui alla legge n. 157 del 1992, art. 12, comma 5, lettera b).

Art. 5.

Orari venatori

1. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole. Qualora le province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

3. Le province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Caniere

1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepore, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepore, pernice rossa e starna.

2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.

3. Per la lepore è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.

4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono, inoltre, essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di venti capi nella stagione.

5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

Art. 7.

Addestramento dei cani da caccia

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

2. Le province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le province possono, altresì, consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.

3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attività di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.

4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato, al fine di evitare danni alle colture agricole.

5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.

Art. 8.

Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992, art. 21, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di metri 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui alla legge n. 157 del 1992, art. 15, opportunamente tabellati.

2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di metri 100 da macchine agricole operatrici in attività.

3. È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a metri 150 in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attività di coltivazione. Si considerano in attività di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;

b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;

c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i frutteti specializzati;

f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.

6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.

7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nei terreni in attività di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

Art. 9.

Norme generali inerenti il tesserino venatorio

1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare, mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da apposta-

mento). Deve, altresì, indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'ambito territoriale di caccia nell'apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in comprensorio alpino (CA) deve indicare la sigla del CA nel riquadro predisposto per «ATC». Deve invece indicare solo la sigla della provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in AFV. Deve infine contrassegnare mediante il segno x il riquadro relativo alle ATV.

3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepore o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i limiti di carnieri di cui all'art. 6. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV, la sigla corrispondente ad ogni capo di specie stanziale abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il termine dell'attività giornaliera.

5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, al termine della giornata di caccia; per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati né contrassegnati sul tesserino.

7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte una specie consentita in altre regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS (altre specie stanziali), oppure ASM (altre specie migratorie).

8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa «caccia stanziale» la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.

9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui alla direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, art. 9, comma 3, il cacciatore dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa «caccia specie in deroga», indicando l'ATC o la sigla della provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla provincia di residenza entro il 28 febbraio.

10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, art. 61, comma 2.

11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, art. 36-bis, comma 1, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda «caccia in mobilità alla fauna migratoria», indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.

14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni venatorie 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 2006

ERRANI

(*Omissis*)

06R0383

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria»).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 102 del 10 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2002

1. L'art. 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria») è così sostituito:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna è consentito nel corso della stagione venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche, art. 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE), secondo le disposizioni della presente legge.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2002

1. L'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2002 è così sostituito:

«Art. 2 (*Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo*). — 1. Il prelievo è consentito:

a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie: Storno (*Sturnus vulgaris*), Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) e Cormorano (*Phalacrocorax carbo*);

b) con i mezzi di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 13, comma 1;

c) ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;

d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di cinque e cinquanta capi di tortore e di cinque e trenta capi di cormorano;

e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio venatorio: dal 1° settembre al 30 ottobre alla tortora, dal 1° settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a quest'ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonché alle aree immediatamente circostanti. Inoltre per eventuali soggetti muniti di anello identificativo, per favorire lo studio sulla biologia e sulla migrazione, si prevede la trasmissione dei dati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

f) nelle sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è consentito il prelievo delle specie Passero (*Passer italiae*) e Passera mattugia (*Passer montanus*), dal 1° settembre al 10 ottobre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, limitatamente alle adiacenze delle coltivazioni sementicole, dei frutteti e dei vigneti, per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore rispettivamente di dieci e cinquanta capi.

2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla specie Storno.».

Art. 3.

A b r o g a z i o n i

1. La legge regionale 20 settembre 2002, n. 22 (integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15: «Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria»»), è abrogata.

2. L'art. 37 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è abrogata.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 2006

ERRANI

(*Omissis*)

06R0384

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 10.****Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, recante: «Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego» concernenti l'ampliamento dei compiti dell'Agenzia regionale Molise lavoro.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 1° luglio 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****LA PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità ed oggetto*

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate all'ampliamento dei compiti dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, istituita con la legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, ed alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato di personale qualificato per l'immediata attivazione dei nuovi compiti attribuiti.

Art. 2.*Modifiche all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27*

1. All'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1 bis. L'Agenzia può provvedere altresì a:

- a) interventi per le persone disabili o comunque svantaggiate;
- b) coordinamento, monitoraggio ed eventuale gestione diretta degli interventi connessi alla filiera dell'istruzione e della formazione professionale ed alla formazione permanente;
- c) work experience ed azioni di contrasto alla disoccupazione;
- d) formazione degli operatori della formazione professionale;
- e) informazione ed orientamento professionale;
- f) collegamento con la rete nazionale delle Agenzie;
- g) nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro;
- h) coordinamento regionale della rete EURES (Servizi europei per l'impiego) costituita sulla base del regolamento CEE n. 161 2/1988 relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dello spazio economico europeo;
- i) ogni altro intervento di particolare rilevanza informativa, occupazionale, e sociale».

Art. 3.*Assunzioni a tempo determinato*

1. Allo scopo di assicurare il complesso del sistema integrato delle politiche del lavoro e della formazione professionale, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, la giunta regionale autorizza, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, compresa l'eventuale proroga, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, soggetti esterni dotati di adeguate professionalità ed esperienza, con priorità per gli operatori della formazione professionale che, alla data del 1° gennaio 2005, risultano iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, ed i soggetti di cui alla legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2005 che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno perfezionato l'esodo, che ne facciano richiesta. Tale personale è funzionalmente assegnato a strutture regionali, all'agenzia regionale Molise Lavoro o, previa specifica intesa, alle Province.

2. Gli operatori della formazione professionale assunti ai sensi del comma 1 conservano l'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, ed i benefici connessi.

3. Per integrare il personale addetto all'espletamento dei compiti di cui all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, e delle connesse attività amministrativo-contabili, la giunta regionale autorizza l'Agenzia regionale Molise Lavoro ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, compresa l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli esperti professionisti che, alla data della presente legge, prestano collaborazione presso la stessa Agenzia in esito all'avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 30 del 31 dicembre 2002 ed alle relative selezioni.

Art. 4.*Dotazione di personale definitiva dell'Agenzia Molise Lavoro*

1. Entro il 30 giugno 2007 la giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui al contratto collettivo nazionale di comparto vigente, stabilisce la dotazione di personale definitiva dell'Agenzia regionale Molise Lavoro in base al fabbisogno derivante dai compiti assegnati alla stessa ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, come modificata dalla presente legge.

2. I posti che risultano vacanti nella dotazione determinata ai sensi del comma 1 saranno ricoperti mediante procedure selettive, per titoli ed esami. A tali procedure potrà partecipare, con il riconoscimento di punteggi aggiuntivi, personale con esperienza nel settore della formazione professionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta iscritto all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, nonché personale selezionato in virtù dell'avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 20 del 31 dicembre 2002, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta prestare servizio presso l'Agenzia regionale Molise Lavoro.

3. Coloro che risultano aver superato le prove selettive di cui al comma 2, senza essersi collocati utilmente in graduatoria ai fini della copertura dei posti vacanti nella dotazione determinata ai sensi del comma 1, sono assunti nel ruolo regionale ovvero nel ruolo provinciale, previo accordo tra le due province e la Regione, nei limiti del fabbisogno di personale occorrente per lo svolgimento delle attività afferenti al governo del sistema integrato dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 5.*Linee-guida per lo svolgimento dei nuovi compiti*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a formulare specifiche linee-guida per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti all'agenzia.

Art. 6.*Disposizioni finanziarie*

1. La Regione Molise corrisponde annualmente all'agenzia regionale Molise Lavoro le somme occorrenti per l'espletamento dei nuovi compiti attribuiti ai sensi dell'art. 2. I relativi stanziamenti di bilancio sono disposti a valere sulle risorse regionali destinate al finanziamento del sistema regionale della formazione professionale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2006 e successivi, in sede delle rispettive manovre finanziarie annuali. La giunta regionale istituisce, nell'ambito della UPB relativa allo stanziamento per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, appositi capitoli.

3. La copertura finanziaria per il personale di cui alla presente legge, assegnato ad altre strutture o alle province, verrà garantita dalla Regione mediante corresponsione delle somme occorrenti.

Art. 7.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 giugno 2006

IORIO

06R0368

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 11.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante: «L'istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 1° luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'allegato 1 della legge regionale n. 38/1999, ove è definita la ripartizione delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra AA.SS.LL. ed ARPA Molise, tra le competenze la cui responsabilità primaria è attribuita ai Dipartimenti di prevenzione, alle parole: «controlli impiantistici preventivi e periodici» sono aggiunte le parole: «nei luoghi di vita e di lavoro».

2. Al medesimo allegato 1, tra le competenze la cui responsabilità primaria è attribuita all'ARPA Molise, all'espressione: «controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale» è aggiunta l'espressione: «nonché gli altri controlli di tipo impiantistico o tecnico-ingegneristico e strumentale demandati da specifiche fonti normative nazionali o regionali, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 e successive modifiche».

3. Allo stesso allegato 1, tra le competenze attribuite alle AA.SS.LL., le parole «igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche» sono sostituite dalle parole: «igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche»; inoltre, tra le competenze attribuite all'ARPA Molise, le parole: «radioattività ambientale o OEM» sono sostituite dalle parole: «radioattività ambientale e C.E.M.».

Art. 2.

1. All'art. 24 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«14. Il personale assegnato al soppresso settore impiantistico-antinfortunistico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge che introduce il presente comma, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva presso i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., secondo il proprio profilo professionale e posizione funzionale, con relativo ampliamento delle dotazioni organiche, in ordine allo svolgimento delle competenze sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. In particolare per l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, le AA.SS.LL. utilizzano, anche in regime convenzionale, le strutture tecnico-ingegneristiche e strumentali dell'ARPA Molise».

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituito:

«3. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidare con riferimento alla sede di residenza e nei limiti e con le modalità stabiliti per i dirigenti dello Stato».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«4. Al Presidente del Collegio dei Revisori è corrisposta una maggiorazione del 20% dell'indennità spettante ai singoli componenti».

Art. 5.

1. La lettera a) dell'art. 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituita:

«a) un finanziamento regionale destinato alla copertura delle attività istituzionali dell'Agenzia definito annualmente dalla giunta regionale».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 giugno 2006

IORIO

06R0369

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 12.

Istituzione dell'osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 1° luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle competenze e degli indirizzi dettati con legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, istituisce l'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale di seguito denominato: Osservatorio e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Con l'istituzione dell'osservatorio, la Regione realizza una struttura tecnico-scientifica preposta ad attività di studio, di analisi e di ricerca finalizzate alla tutela ed all'accreditamento delle materie prime vegetali e dei prodotti alimentari da esse derivanti, nonché alla caratterizzazione ed all'analisi degli alimenti di origine vegetale per fini di tutela della salute e delle aree ambientali ove tali prodotti vengono coltivati.

Art. 2.

Natura giuridica

1. L'Osservatorio regionale, è struttura operativa complessa dell'ARPA Molise, alla quale restano assegnati l'organizzazione strutturale e tecnico-operativa dell'Osservatorio, nonché la responsabilità gestionale, secondo la disciplina del regolamento di organizzazione dell'Ente e della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Annualmente il Direttore generale dell'ARPA Molise sottopone alla valutazione del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 38/1999, il programma operativo ed una dettagliata relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi acquisiti dall'osservatorio nell'anno precedente. A tale scopo il Comitato è integrato (la due rappresentanti delle Camere di commercio di Campobasso e di Isernia, designati dai rispettivi presidenti).

3. Il Comitato regionale di indirizzo si pronuncia entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti, trasmettendone copia al Presidente della Regione ed al direttore generale dell'ARPA Molise per le eventuali valutazioni di competenza.

4. Gli atti indicati al comma 2, corredati della pronuncia definitiva del Comitato regionale di indirizzo ovvero (della certificazione comprovante la mancata espressione della stessa, vengono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 38/1999

1. All'art. 15 della legge regionale n. 38/1999 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«7. Per l'efficace esercizio delle competenze attribuite alla direzione generale ed ai dipartimenti provinciali, l'articolazione organizzativa dell'ARPA Molise potrà prevedere un numero di strutture dirigenziali di vertice per aree tematiche interdisciplinari, nei limiti del cinque per cento della dotazione organica dell'Ente».

2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, la direzione generale dell'Agenzia provvederà all'adeguamento del regolamento di organizzazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Modifica assetto organico dell'ARPA Molise

1. Per le finalità enunciate al precedente art. 1, l'ARPA Molise è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica, nei limiti del quindici per cento dell'organico complessivo approvato dalla giunta regionale.

2. Il relativo provvedimento del direttore generale dell'agenzia, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà sottoposto al controllo preventivo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 38/1999.

Art. 5.

Convenzioni ed accordi di programma

1. Per le finalità proprie dell'osservatorio, L'ARPA Molise è autorizzata a stipulare apposite convenzioni o accordi di programma con l'Università del Molise, con altri Enti ed Istituti di ricerca internazionali, nazionali e regionali, nonché con soggetti pubblici o privati, per la esecuzione di specifici progetti o attività di ricerca finalizzati alla caratterizzazione ed alla tutela della salubrità e della genuinità delle produzioni di origine vegetale.

2. Le convenzioni o gli accordi di programma dovranno comunque prevedere le fonti di totale copertura dei relativi oneri, che non potranno in nessun caso gravare sul bilancio dell'ARPA Molise.

3. L'ARPA Molise è altresì autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Camere di Commercio per l'acquisizione delle strutture laboratoristiche di proprietà delle stesse e delle relative risorse umane (personale dipendente ed a contratto) e strumentali, secondo gli indirizzi che saranno dettati dalla giunta regionale, alla cui approvazione saranno altresì sottoposti i contenuti negoziali dell'atto.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. La Regione Molise fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante un incremento annuale della dotazione finanziaria di cui all'art. 20, lettera a), della legge regionale n. 38/1999, secondo le risultanze di gestione contabile dell'Osservatorio, di cui al documento di budget per centro di responsabilità allegato al bilancio di previsione ed al documento del conto economico per centro di responsabilità allegato al bilancio d'esercizio dell'ARPA Molise.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 giugno 2006

IORIO

06R0370

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2006, n. 11.

Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 24 del 29 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione Centro regionale di riferimento per l'epilessia

1. È istituito presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II il Centro regionale di riferimento per l'epilessia allo scopo di assicurare:

- a) il miglioramento della qualità di vita alle persone con epilessia ed alle loro famiglie attraverso una efficace assistenza socio-sanitaria;
- b) una diminuzione dei costi socio-sanitari diretti, indiretti e intangibili attraverso diagnosi precoci ed adeguate terapie.

2. Il Centro di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi programmatici predisposti dal piano ospedaliero regionale, attua gli interventi per assicurare l'applicazione della presente legge e ne garantisce il monitoraggio.

3. Il Centro, al fine di garantire competenza e rispetto del principio di sussidiarietà, si avvale della consulenza di rappresentanti designati dalla Lega italiana contro l'Epilessia - LICE - e dell'associazione Regione Campania Epilessie - ARCE.

Art. 2.

Accertamento dello stato di invalidità

1. L'accertamento dell'invalidità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, è affidato alle aziende sanitarie locali mediante le commissioni identiche di cui alla legge 15 ottobre 1990, legge regionale n. 295, art. 1.

Art. 3.

Orientamento alla professione o lavoro

1. I responsabili dell'istituto scolastico frequentato da un soggetto affetto da epilessia, tenuto conto della compatibilità tra capacità potenziale e forma di epilessia, nel garantire forme di collegamento con la famiglia dell'alunno, esprimono alla famiglia medesima il proprio parere professionale circa il percorso di studi o di formazione cui sottoporre preferibilmente l'alunno.

Art. 4.

Accertamento di remissione clinica

1. Il soggetto, in assenza di crisi e di assunzione di farmaci antiepilettici per un periodo di cinque anni e con elettroencefalogramma - EEG - nella normalità, è considerato in remissione clinica. L'accertamento è predisposto con le medesime modalità di cui all'art. 2.

Art. 5.

Interventi di informazione

1. Interventi nei confronti dei cittadini - L'assessorato alla sanità promuove la realizzazione e divulgazione di messaggi ed attiva canali di sensibilizzazione ed informazione sulla patologia attraverso i mezzi stampa, radio e TV tenendo anche conto delle indicazioni del Centro regionale di riferimento per l'epilessia.

2. Interventi nei confronti dei datori di lavoro - L'assessorato alla sanità promuove contatti e fornisce alle associazioni di categoria materiale di informazione sulla patologia allo scopo di eliminare i pregiudizi che possono creare impedimenti all'atto dell'assunzione del soggetto con epilessia valendosi del contributo del centro regionale di riferimento per l'epilessia.

Art. 6.

Interventi di formazione

1. Interventi nei confronti dei medici di famiglia - Il centro regionale di riferimento per l'epilessia fornisce alle associazioni di categoria, per una capillare distribuzione, materiale di informazione sulla patologia e sull'ubicazione e livello delle strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura dell'epilessia.

2. Interventi nei confronti dei farmacisti e degli infermieri professionali - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia fornisce alle associazioni di categoria materiale di informazione sulla patologia.

3. Interventi nei confronti dei docenti e degli insegnanti-operatori scolastici - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia divulga materiale informativo sulla patologia, sull'assistenza e sul comportamento nei confronti del soggetto con epilessia, sui rapporti con il resto della classe. L'assessorato alla sanità, di concerto con l'assessorato all'istruzione e con il provveditorato regionale agli studi, prevede l'istituzione di corsi di aggiornamento per insegnanti sulle problematiche relative all'epilessia.

4. Interventi nei confronti delle commissioni medico-legali. Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia, per garantire uniformità di giudizio ai fini dell'attestazione di idoneità alla professione o al lavoro di un soggetto con epilessia, elabora per le commissioni di cui all'art. 2 le linee guida che definiscono le incompatibilità tra forme diverse di epilessia e mansioni lavorative.

Art. 7.

Strutture sanitarie per l'accertamento e la cura dell'epilessia

1. La regione Campania individua, nell'ambito del piano ospedaliero regionale, spazi idonei alla diagnosi e alla cura dell'epilessia con l'indicazione delle localizzazioni, del dimensionamento e delle specializzazioni:

a) ambulatori extra-ospedalieri per l'individuazione della sospetta epilessia;

b) ambulatori ospedalieri ed universitari per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con i propri spazi e servizi la formulazione della diagnosi precoce e la cura dell'epilessia;

c) Centri per l'epilessia per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con spazi e servizi di alta tecnologia e con personale altamente qualificato la diagnosi e cura di situazioni complesse - farmacoresistenze, situazioni in cui è richiesta una diagnosi differenziale, approccio neurochirurgico - secondo una programmazione territoriale.

2. Gli operatori sanitari che nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza di un caso di epilessia sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.

3. Ogni sistema di sorveglianza epidemiologica e rilevazione statistica deve essere effettuato con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti o altro legale rappresentante, fatti salvi i casi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, comma 3.

4. L'accertata epilessia non costituisce motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola e per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante prelievo della somma di euro 200.000,00 dall'unità previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 in termini di competenza e cassa, ed allocazione della stessa somma sull'unità previsionale di base 4.15.38 della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 27.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

16 maggio 2006

BASSOLINO

(Omissis)

06R0365

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 8 1 9 *

€ **2,00**